

Alla cortese attenzione dell'Ordine degli Avvocati di Lucca

Oggetto: liquidazione IVA sul cosiddetto “equo indennizzo”.

Gli uffici di protezione giuridica degli incapaci sono gratuiti, ma il Giudice tutelare, secondo il disposto di cui all'art. 424, I comma, c.c., che richiama l'art. 379 c.c., può riconoscere un'indennità al tutore o all'amministratore di sostegno (art. 411, I comma, c.c., che richiama l'art. 379 c.c.), in considerazione dell'entità del patrimonio dell'incapace e delle difficoltà dell'amministrazione.

Si è tuttavia posta a livello nazionale la problematica di liquidare anche un'ulteriore somma, a titolo di IVA sul compenso, con soluzioni diverse nei Tribunali di merito.

Nel luglio 2020, la Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. V, Sent., 13.7.2020, n. 14846) ha affermato che *“in tema di IVA, posto che l'attività svolta dall'amministratore di sostegno è precipuamente volta alla cura della persona, l'amministrazione del patrimonio non configura, di norma, attività economica e, quindi, imponibile, a meno che non sia volta a ricavare introiti con carattere di stabilità o, comunque, sia espletata a titolo oneroso”* e che, pertanto, non deve di norma essere liquidata l'IVA, da riconoscersi solo per l'attività di carattere più strettamente professionale (es. assistenza in un giudizio).

In linea con tale orientamento, il Giudice tutelare presso il Tribunale di Lucca non aveva riconosciuto alcuna somma a titolo di liquidazione dell'IVA sull'equo indennizzo, per il periodo successivo al 13.7.2020.

Tuttavia, con una più recente pronuncia, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE, Sent. 15.4.2021, *Eq contro Administration de L'Enregistrement, des Domaines et de la TVA*, nella Causa C-846/2019) ha fornito una chiara interpretazione della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, stabilendo che costituiscono attività economica ai sensi dell'art 9, par. 1, della suddetta direttiva e dunque sono soggette ad IVA le *“prestazioni di servizi effettuate a favore di persone maggiorenni legalmente incapaci e dirette a proteggerle negli atti della vita civile, il cui espletamento è affidato al prestatore da un'autorità giudiziaria a norma di legge e la cui remunerazione è stabilita dalla stessa autorità in modo forfettario o sulla base di una valutazione caso per caso tenendo conto in particolare della situazione finanziaria della persona incapace. [...] qualora tali prestazioni siano effettuate a titolo oneroso, il prestatore ne tragga redditi a carattere permanente e il livello del compenso di tale attività sia determinato secondo criteri*

che ne garantiscano l'idoneità a coprire le spese di funzionamento sostenute da tale prestatore". Pertanto, secondo la CGUE ordinariamente le prestazioni rese dal tutore/amministratore di sostegno hanno carattere economico e sottostanno al regime IVA, sebbene non sia escluso che anche un Avvocato possa effettuare, a beneficio di persone maggiorenni legalmente incapaci, prestazioni di servizi strettamente connesse con l'assistenza e la sicurezza sociale, nell'esercizio di un'impresa, essendo in tale contesto assimilabile ad un organismo di diritto pubblico avente carattere sociale, escluso dall'applicazione del relativo regime IVA, ai sensi dell'art. 132, par. 1, lett. g, direttiva 2006/112/CE.

Inoltre, a seguito di interpello da parte di un amministratore di sostegno, Avvocato iscritto al Foro di Lucca, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Toscana ha dichiarato di non dar seguito all'orientamento della Corte di Cassazione, ma di fare applicazione della risoluzione n. 2/E del 2012, che qualifica l'indennità riconosciuta all'amministratore di sostegno come un compenso per lo svolgimento di attività professionale inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 TUIR e rilevante ai fini IVA.

La suddetta inversione di tendenza, che potrebbe esporre i professionisti al rischio di un recupero coattivo delle somme ritenute dovute a titolo di IVA, ha indotto il Giudice tutelare a ripensare il proprio orientamento, riconoscendo, in favore dell'Avvocato che svolga la funzione di tutore od amministratore di sostegno, la liquidazione dell'IVA, se dovuta, in base al regime fiscale di volta in volta adottato.

Pertanto, la presente circolare è indirizzata a tutti i tutori ed amministratori di sostegno i quali, in base al regime fiscale adottato, sono tenuti a corrispondere l'IVA sui compensi percepiti a titolo di equo indennizzo. Costoro possono, anche per le liquidazioni effettuate tra il 13.7.2020 ed il 23.5.2021, ritenersi autorizzati al prelievo, dai conti correnti delle rispettive procedure, della somma dovuta a titolo di IVA sull'equo indennizzo, dandone adeguato riscontro nel rendiconto per il successivo anno di gestione, allegando la relativa fattura.

Il Giudice tutelare

Dott. ssa Maria Giulia D'Ettore

Lucca, 25 maggio 2021

Il Presidente f.f. Dott. Gerardo Boragine

Gerardo Boragine